

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15497/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEZ.DIST. DI SASSARI n. 267/2017 depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) nei confronti della ex moglie (OMISSIS).

In particolare, l'attore chiedeva di dichiarare la convenuta responsabile dei danni arrecati all'immobile sito in (OMISSIS), riscontrati il 31 luglio 2002 all'atto di accesso per l'immissione in possesso a seguito dell'assegnazione dell'immobile disposta in suo favore.

2. (OMISSIS) proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. (OMISSIS) restava contumace.

4. La Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'appellante.

La Corte d'Appello evidenziava come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto dell'esistenza di un giudicato penale di assoluzione formatosi dinanzi al giudice di pace di Nuoro avente effetto preclusivo ex articolo 652 c.p.p. nel giudizio civile per danni conseguenti all'assoluzione dell'imputato dal fatto ascritto.

La convenuta, infatti, era stata assolta con formula piena perché il fatto non sussiste specificamente dal reato di sottrazione dall'immobile in comproprietà con il (OMISSIS) degli arredi e beni costituiti da 13 porte in legno, radiatori per riscaldamento, pedate di scala in legno e relative ringhiere in legno, 15 lampadari,

tutti i sanitari di tre bagni, esclusi il water, una cameretta in legno laccato, un salotto in tessuto, beni ricompresi tra quelli oggetto del giudizio di risarcimento.

Dalla sentenza del giudice di pace di Nuoro, peraltro, si evinceva che il (OMISSIS) si era costituito parte civile in quel giudizio e cio' aveva implicato una rinuncia agli atti di quello civile con estinzione rilevabile d'ufficio. La Corte d'Appello, inoltre, evidenziava che l'accertamento penale dibattimentale sull'insussistenza del fatto era vincolante nel giudizio civile. Pertanto, nessun danno poteva essere liquidato a favore del (OMISSIS) per la sottrazione dei beni sopra indicati. Quanto, invece, ai lamentati danni di rimozione delle piastrelle e dei pavimenti la Corte d'Appello pur escludendo il giudicato penale su tali beni non ricompresi tra quelli oggetto della sentenza escludeva il risarcimento non essendo possibile la quantificazione dei costi necessari al ripristino dei rivestimenti e della pavimentazione. L'appellata, infatti, era rimasta contumace e aveva omesso di produrre il fascicolo di parte contenente la perizia utilizzata dal primo giudice per la liquidazione del danno. La motivazione della sentenza, peraltro, richiamava la perizia in modo non specifico essendosi il Tribunale limitato ad elencare i danni da risarcire e l'ammontare complessivo dei costi necessari per la loro eliminazione. La domanda doveva essere rigettata non sussistendo nel giudizio di appello un principio di immanenza della prova ed essendo il (OMISSIS) onerato anche in sede di appello della prova dell'entita' del danno.

5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e in prossimita' dell'udienza ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento.

6. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. In prossimita' dell'udienza la controricorrente ha nominato l'avv.to (OMISSIS), quale nuovo difensore in sostituzione del precedente che ha rinunciato al mandato. Il nuovo difensore ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilita' dell'atto denominato "memoria autorizzata" del 25 novembre 2022 da parte di (OMISSIS), nonche' la nullita' della procura speciale avente data 25 novembre 2022 conferita dalla predetta all'avvocato (OMISSIS) e da quest'ultimo autenticata. In merito giova evidenziare che nel giudizio di cassazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'articolo 83 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, articolo 45 applicabile *ratione temporis*, non puo' essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicche', se non e' rilasciata in occasione di tali atti, e' necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. III, n. 23816/2010, Cass. II, n. 20692/2018).

1.2. Sicche' il nuovo testo dell'articolo 83 c.p.c. secondo il quale la procura speciale puo' essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene

rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'articolo 83 c.p.c., comma 2.

1.3. Nella specie la procura depositata in atti, in relazione ad un giudizio instaurato ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, non risulta essere stata conferita secondo le modalita' innanzi indicate.

1.4 Il primo motivo di ricorso e' cosi' rubricato: violazione dell'articolo 652 c.p.p.

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 652 c.p.p., infatti, l'oggetto dell'accertamento penale riguardava la sussistenza di una responsabilita' per il reato previsto e punito dall'articolo 627 c.p., ovvero sottrazione di cose comuni. Pertanto, l'accertamento della penale responsabilita' della (OMISSIS) implicava che quest'ultima all'epoca dei fatti non fosse detentrica della cosa comune e che la sottraesse impossessandosene. Dal punto di vista della responsabilita' civile tale profilo non assumeva alcuna rilevanza, infatti, la (OMISSIS) doveva rispondere del risarcimento del danno conseguente alla condotta tenuta riguardo i beni di proprieta' comuni presenti nell'appartamento. Il fatto che nella specie l'immobile fosse nella sua disponibilita' esclusiva non poteva legittimarla ad apportare allo stesso i danni accertati all'atto di immissione nel possesso da parte del ricorrente. Dovrebbe, pertanto, affermarsi la responsabilita' della (OMISSIS) che nella sua qualita' di assegnataria custode dell'immobile avrebbe dovuto restituire lo stesso al (OMISSIS) nella condizione in cui era stato consegnato, ovvero in buono stato abitativo e ammobiliato salvo il normale deperimento d'uso. Peraltro, lo stato di degrado e di abbandono non poteva essere imputato a presunti lavori di ristrutturazione cui l'immobile sarebbe stato sottoposto prima del 2002, atteso che a seguito di accertamenti emersi presso i competenti uffici tecnici del Comune di Nuoro non era pervenuta alcuna richiesta di lavori.

2. Il secondo motivo di ricorso e' cosi' rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non avendo la Corte d'Appello esaminato le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.

La censura e' ripetitiva della precedente sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo in quanto dalla motivazione della Corte d'Appello non emergeva alcun profilo tale da escludere la responsabilita' della (OMISSIS) sotto il profilo civile. La Corte d'Appello si sarebbe limitata a menzionare la sentenza di assoluzione senza indagare a dare contezza dei motivi che avevano determinato il giudice penale ad escludere la configurazione del reato contestato mentre detto accertamento era necessario al fine di accertare la responsabilita' civile della (OMISSIS).

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il collegio intende dare continuita' al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'articolo 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e articolo 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico

accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016).

In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Sez. 3, Sent. n. 8035 del 21/04/2016).

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di tale principio operando una distinzione tra i beni oggetti della richiesta di risarcimento del (OMISSIS) e compiendo una autonoma valutazione dei fatti dedotti in giudizio. In particolare, il giudicante ha distinto i radiatori, i sanitari, la ringhiera e il rivestimento in legno delle scale e le porte interne rispetto ai danni di rimozione delle piastrelle e dei pavimenti. Nel primo caso, oltre a far riferimento all'effetto preclusivo ex articolo 652 c.p.p. dell'assoluzione della (OMISSIS) dalla contestazione di sottrazione di cose comuni con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice del gravame ha evidenziato, con un giudizio autonomo fondato anche sulle prove derivanti dal processo penale, che alcuni di detti beni erano di proprietà della sola (OMISSIS) in forza di una convenzione matrimoniale (in particolare il rivestimento e la scala in legno) e che gli altri (radiatori, sanitari dei bagni le porte interne) non erano beni andati distrutti o danneggiati ma che erano stati preservati durante l'attività di ristrutturazione e divisione e riposti in un altro appartamento.

Diversamente la Corte d'Appello di Cagliari con riferimento alla domanda di risarcimento danni per la rimozione delle piastrelle e dei pavimenti ha rigettato la domanda del (OMISSIS) per mancanza di prova del relativo danno, in quanto rispetto a quello liquidato dal primo giudice complessivamente considerato, doveva procedersi ad una rideterminazione che risultava preclusa per aver omesso il (OMISSIS) di produrre il proprio fascicolo di parte contenente la perizia utilizzata in primo grado per quantificare il danno. Peraltro, non tornava utile neanche la motivazione della sentenza appellata non emergendo dalla stessa un'elencazione specifica delle voci di danno essendosi il Tribunale limitato ad elencare i danni da risarcire ricomprendendo anche quelli esclusi dalla Corte d'appello oltre all'ammontare complessivo dei costi necessari per l'eliminazione.

Rispetto a tale statuizione il ricorrente non ha proposto alcuna censura. Peraltro, il ricorrente non censura neanche la parte della sentenza con la quale la Corte d'Appello ha affermato che il giudizio civile doveva considerarsi estinto dopo la costituzione di parte civile nel processo penale con riferimento ai beni di cui si lamentava l'illecita sottrazione e il ricorrente non censura tale autonoma ratio decidendi.

4. In conclusione la Corte rigetta i due motivi di ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 2500, piu' 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.